



CITTA' DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551647- Tel./fax 0921/649161 - fax 0921/688205

N. 40

DEL 25/07/2014

ORDINANZA del Presidente della Commissione Straordinaria Con i poteri del Sindaco

Oggetto: **PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2014**

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225)

CONSIDERATO

- Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

- Che per la stagione estiva, occorre predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI

- L'ordinanza n. 27 del 09 maggio 2014, con la quale un Commissario Straordinario di questo Ente, munito dei poteri del Sindaco, ha adottato le opportune disposizioni quale Autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della legge 24.02.1992, n. 225;
- L'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24.06.2014, in corso di conversione, il quale modifica l'articolo 256 bis del Dlgs 152/2006 aggiungendo, dopo il comma 6, il comma 6 bis dal seguente tenore: *Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*

RITENUTO

- Che alla luce della superiore novella normativa, si debba integrare l'ordinanza n. 27 del 09 maggio 2014, prevedendo la disciplina dei tempi e delle modalità nei quali sia possibile

procedere allo smaltimento, mediante combustione in loco, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

- Che per facilità di consultazione, è opportuno ribadire il contenuto precettivo dell'ordinanza n. 27 del 09.05.2014, senza che ciò comporti alcuna soluzione di continuità rispetto alla regolamentazione vigente

VISTI

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale";
- il D.lgs n. 267/2000;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- gli art. 449 e 650 C.P.;
- l'art. 185 del D.lgs n. 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205/2010, il quale, prevedendo, al comma 1 lettera f), che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana", implicitamente vieta lo smaltimento sul campo dei residui vegetali i quali, al di fuori delle ipotesi predette, devono essere normalmente trattati come rifiuti da smaltire nei modi di legge;
- l'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, il quale sanziona penalmente l'illecito smaltimento dei rifiuti;
- l'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, sopra trascritto, che fissa la cornice normativa entro la quale è possibile regolare, mediante ordinanza sindacale, la materia della combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/0031697 del 17/06/2014 avente ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi di interfaccia ed ai rischi conseguenti";
- la nota della Prefettura di Palermo prot. n. 57530/2014/Area V/Prot. Civ. Del 30 giugno 2014, avente ad oggetto: " indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2014";
- il regolamento comunale per la organizzazione delle attività di protezione civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 19.12.2000;
- il regolamento comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Consiglio Comunale n. 19 del 02/08/2007;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 484 del 29/05/2008;
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 6/11/2012;
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del consiglio, n. 23 del 08.08.2013;
- l'ordinanza commissariale sopra citata n. 27 del 09 maggio 2014, avente ad oggetto: " Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2014"

in continuità e ad integrazione dell'ordinanza n. 27 del 09 maggio 2014 avente il medesimo oggetto della presente